



CONFINDUSTRIA

Regolamento UE sul rapporto
tra le Piattaforme digitali e gli
utenti aziendali (cd.
*Platform
to Business Regulation*)

27 febbraio 2019

Il 14 febbraio 2019 Parlamento e Consiglio hanno raggiunto l'accordo sul Regolamento UE che promuove l'equità e la trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online ([COM 238/2018](#) c.d. Platform to Business – P2B), considerato dalla Commissione come un file prioritario nella revisione intermedia della Strategia per il Mercato Unico Digitale.

Presupposto di questa iniziativa legislativa è la constatazione sia della forte dipendenza degli utenti commerciali, soprattutto PMI, dai servizi di intermediazione online, sempre più centrali nella strategia di business delle imprese per l'offerta dei propri beni e servizi online sia della asimmetria informativa e del potere contrattuale di tali servizi di intermediazione.

Pertanto, il Regolamento P2B si pone l'obiettivo di garantire la trasparenza dei termini e condizioni dei contratti stipulati dai servizi di intermediazione online e motori di ricerca (di seguito ISP), situati anche in paesi extra UE, con gli utenti commerciali che si avvalgono di tali servizi per l'offerta dei propri beni e servizi ai consumatori situati nell'UE.

Confindustria ha espresso fin dall'inizio un generale apprezzamento per questa iniziativa legislativa, che rappresenta un primo passo per assicurare che il rapporto di complementarità tra piattaforme e utenti commerciali si continui a sviluppare in modo virtuoso.

In particolare, sono apprezzabili e rispondono alle specifiche richieste di Confindustria le disposizioni volte a: *i)* assicurare la piena visibilità degli utenti commerciali; *ii)* garantire la trasparenza anche sui beni e servizi ancillari; *iii)* definire i termini contrattuali specifici sulla nullità delle modifiche retroattive, sulla possibilità di switching per gli utenti e sull'accesso degli ISP alle informazioni degli utenti anche dopo la scadenza del contratto; *iv)* disciplinare la gestione dei dati personali e non personali; *v)* incentivare i sistemi di *soft law* dei codici di condotta.

Il potere contrattuale degli ISP trova un bilanciamento nelle seguenti disposizioni:

- **trasparenza:** termini e condizioni contrattuali devono *i)* essere comprensibili e facilmente reperibili; *ii)* enunciare chiaramente le motivazioni di sospensione, risoluzione o qualunque restrizione del servizio; *iii)* includere informazioni su eventuali canali di distribuzione aggiuntivi usati per la distribuzione dei beni e servizi; *iv)* fornire informazioni sulla proprietà e il controllo dei diritti di proprietà intellettuale (art. 3).
- **Termine di preavviso:** le modifiche contrattuali devono essere comunicate con termine di preavviso di 15 giorni dalla loro applicazione e nel caso in cui implicino la necessità per gli utenti di apportare alcune modifiche tecniche o commerciali questo periodo potrà essere prolungato; nei 15 giorni l'utente commerciali potrà decidere di recedere dal contratto; le modifiche che non siano notificate sono nulle e non valide. Tale obbligo di preavviso non si applica per le modifiche che siano compiute per adempiere ad un obbligo normativo oppure per motivi di sicurezza (frodi, spam, violazione dati, cybersicurezza) (art. 3).
- **Visibilità del business user:** i fornitori di servizi di intermediazione online devono garantire la piena visibilità dell'identità dell'utente commerciale sulla piattaforma (art. 3, comma 5).
- **Restrizione, sospensione e cessazione del servizio:** l'ISP dovrà fornire una motivazione della decisione di restrizione o sospensione del servizio, basata su fatti e circostanze specifiche, e in caso di cessazione tale motivazione dovrà essere notificata con 30 giorni di preavviso; in

ogni caso l'utente commerciale potrà contestare tali fatti e circostanze nell'ambito della procedura di gestione dei reclami prevista nell'art. 11. Il periodo di preavviso non si applica quando la restrizione, sospensione e cessazione è determinata dall'adempimento di un obbligo normativo, quando l'ISP esercita il diritto di recesso sulla base di un motivo imperativo previsto dalla normativa nazionale oppure dimostri che l'utente abbia violato ripetutamente le condizioni generali del contratto (art. 4)

- **Ranking:** termini e condizioni devono indicare anche i principali parametri usati per il posizionamento e le condizioni per ottenere una posizione premium (remunerazione), esclusi gli algoritmi perché sono oggetto di tutela relativa al know-how; tale disposizione si applica anche ai motori di ricerca. La Commissione dovrà redigere delle linee guida per assicurare il rispetto di tale disposizione (art. 5).
- **Beni e servizi ancillari:** termini e condizioni contrattuali devono indicare chiaramente i beni e servizi ancillari, compresi quelli finanziari, che siano offerti dal fornitore dei servizi di intermediazione online o da terzi e a quali condizioni l'utente commerciale potrà offrire i propri beni e servizi ancillari sulla piattaforma (art. 6).
- **Trattamento differenziato:** termini e condizioni devono anche fornire una descrizione di ogni trattamento differenziato che gli ISP forniscono o possono fornire ai consumatori e all'utente aziendale, con particolare riguardo all'accesso a dati personali e non; al posizionamento e alla remunerazione diretta o indiretta (art. 7).
- **Termini contrattuali specifici:** al fine di garantire che i rapporti contrattuali siano condotti in buona fede e con equità: non possono essere introdotte modifiche contrattuali con efficacia retroattiva, salvo siano dettate da un obbligo normativo o siano vantaggiose per gli utenti aziendali; devono essere fornite informazioni chiare sia sulla possibilità per gli user commerciali di porre fine al rapporto contrattuale sia sulla possibilità per gli ISP di avere accesso alle informazioni degli user commerciali anche dopo la scadenza del contratto (art. 8)
- **Accesso ai dati:** l'ISP deve fornire indicazioni chiare sull'accesso e uso dei dati personali e altri dati generati attraverso la fornitura del servizio e indicare l'eventuale condivisione di questi dati con terzi, specificando in questo caso lo scopo di tale condivisione e le eventuali opzioni per gli utenti aziendali di derogarvi (art. 9)
- **Restrizioni per offrire condizioni diverse attraverso altri mezzi:** devono essere specificate le motivazioni in base alle quali gli ISP limitino la possibilità degli utenti commerciali di offrire sul mercato gli stessi beni e servizi a condizioni diverse, indicando le principali motivazioni di carattere economico, commerciale o giuridico (art. 10).
- **Sistema interno di gestione dei reclami e mediatori:** i fornitori dei servizi di intermediazione online devono predisporre sistemi di gestione dei reclami gratuiti e facilmente accessibili, che agiscano in tempi ragionevoli nonché pubblicare ogni anno le informazioni relative all'efficacia di tali sistemi (principali tipi di reclami, tempo medio di elaborazione e informazioni aggregate sui risultati) (art. 11); inoltre dovranno indicare anche due mediatori per la risoluzione stragiudiziale delle controversie (art. 12).
- **Codici di condotta:** è prevista l'elaborazione di codici di condotta da parte degli ISP e user aziendali, comprese PMI e microimprese, che tengano conto delle specificità dei singoli

settori e delle caratteristiche delle micro, piccole e medie imprese e con particolare attenzione all'implementazione delle norme volte a garantire la trasparenza sul ranking (art. 13).

- **Revisione:** entro 3 anni dall'entrata in vigore o poi ogni 3 anni (art. 14).

La ratifica dell'accordo da parte del Parlamento europeo in sessione Plenaria è prevista per il 25 marzo.